



## Città della Spezia

MEDAGLIA D' ARGENTO AL VALORE MILITARE- MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

DIPARTIMENTO III – SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI

C. di R. STRADE - SEGNALETICA

PIAZZA EUROPA, 1 LA SPEZIA PIANO IV - FAX 0187 727374

P.E.C.: oopp.comunedellaspezia@legalmail.it

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(capitolato a misura)

**ELABORATO “A”**

**OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI CITTADINI (PORTICATI DI VIALE ITALIA E CORSO NAZIONALE) CUP G47H20000620006.**

Il presente Capitolato consta di n° 14  
fogli numerati da pagina 1 a pagina 14

La Spezia, li Settembre 2020

I Progettisti  
(Geom. Valeria Corradini, Geom. Raffaella Carpena)

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Claudio Zanini)

## Premesse

1. Il presente capitolato speciale d'appalto attiene la descrizione tecnico-normativa per dare compiuta a regola d'arte la realizzazione delle opere indicate all'oggetto.
2. Le opere devono essere completamente compiute secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative descritte negli articoli successivi.
3. Le condizioni normative e contrattuali dell'appalto sono contenute, più compiutamente, nello schema di contratto al quale si rimanda e che costituisce a tutti gli effetti documento a base di gara.
4. Le indicazioni di carattere tecnico sono completate dagli elaborati progettuali evidenziati all'articolo 3) al quale si rimanda.
5. La realizzazione delle opere è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. La realizzazione delle opere dovrà essere rispondente al complesso normativo previsto dal D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive m.i..
7. Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicano le norme di cui al predetto decreto ministeriale n. 49/2018 che disciplina lo svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori.
8. Questa stazione appaltante potrà inserire modifiche ritenute non sostanziali per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs 50/2016.

### Articolo 1 Accettazione delle premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d'appalto.

### Articolo 2 Importo a base d'appalto e gruppi di lavorazioni omogenee

1. L'importo complessivo, "a misura", posto a base d'appalto ammonta a € 333.062,95= (trecentotrentatremilasessantadue/95 euro), così come definito nella tabella che segue.
2. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, inferiore a quello a base d'appalto, da formularsi mediante applicazione del ribasso unico percentuale sull'importo dell'elenco-prezzi posto a base d'appalto al netto dei costi contrattuali per l'attuazione dei piani di sicurezza.

N° ordine	Designazione dei gruppi delle lavorazioni omogenee complessive dell'opera	Importo complessivo di ogni gruppo delle lavorazioni omogenee (valutato mediante applicazione dei prezzi unitari di elenco, comprensivi dei costi della sicurezza aziendali)
		€
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	56.948,10
2	SOTTOFONDI E RIEMPIMENTI	41.980,00
3	FOGNATURE	9.117,10
4	PAVIMENTAZIONI	183.582,00
5	ECONOMIE	25.435,75
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI, soggetto a ribasso</b> (comprensivi dei costi della sicurezza aziendali inclusi nei prezzi delle lavorazioni, ma al netto dei costi della sicurezza contrattuali inerenti l'attuazione dei piani della sicurezza)	<b>317.062,95</b>
<b>B</b>	<b>IMPORTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI</b> (per l'attuazione dei piani della sicurezza), <b>non soggetto a ribasso d'asta</b>	<b>16.000,00</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO A BASE D'APPALTO (A + B)</b>	<b>333.062,95</b>

### **Articolo 3**

#### **Opere da realizzare**

1. Le opere comprese nell'appalto risultano descritte nella relazione di accompagnamento al progetto ed individuate dai documenti di seguito elencati:

Elaborati facenti parte del progetto esecutivo:

- Elaborato “A”: Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elaborato “B”: Elenco Prezzi Unitari;
- Elaborato “C”: Computo Metrico Estimativo;
- Elaborato “D”: Calcolo Incidenza Mano d’Opera;
- Elaborato “E”: Piano di Sicurezza e Coordinamento.;
- Elaborato “F”: Relazione Generale;
- Elaborato “G”: Cronoprogramma;
- Elaborato “H”: Validazione
- Elaborato “I”: Planimetrie di intervento

2. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dagli elaborati tecnici facenti parte del progetto esecutivo nonché dalle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato speciale d'appalto.

3. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui al precedente articolo 2) debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto, riservandosi la Stazione appaltante la facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori.

### **Articolo 4**

#### **Categorie delle opere a base d'appalto**

1. Le opere da eseguire, in quanto di importo complessivamente superiore a € 150.000,00=, sono soggette alle disposizioni relative al sistema unico di qualificazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive m.i., ed all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e successive m.i., e pertanto sono riconducibili alla seguente categoria:

- Categoria prevalente: OG3 € 333.062,95

2. Per quanto riguarda le modalità di qualificazione per la partecipazione alla gara d'appalto si rimanda alle indicazioni contenute nel bando di gara o nella lettera di invito.

### **Articolo 5**

#### **Qualità, provenienza e prove dei materiali**

1. I materiali occorrenti per la costruzione delle opere devono provenire da quelle località che l'Appaltatore ritiene di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

In merito alla fornitura del marmo è fatto obbligo all'Appaltatore di presentare preventivamente campionatura del materiale da impiegare, corredato dai relativi certificati di prova, rilasciati da laboratorio specializzato, attestanti la rispondenza alle prescrizioni tecniche e di fornitura esposte nel capitolato speciale di appalto. Inoltre, la Direzione dei lavori, in ogni momento e ogni volta che lo riterrà opportuno, sul materiale presente in cantiere, avrà facoltà di fare eseguire prove ed analisi volte alla verifica che il materiale impiegato sia quello rispondente a quanto richiesto.

2. Quando la Direzione dei lavori avrà rifiutato qualsiasi provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed

i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

3. Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi devono provenire da cave, fabbriche, stabilimenti e depositi scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche e degli stabilimenti, i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti ovvero venissero a mancare ed esso fosse quindi obbligato a ricorrere ad altre cave, fabbriche e stabilimenti. Anche in tali casi resteranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.

4. Il Direttore dei lavori potrà autorizzare l'Appaltatore al reimpiego in cantiere del materiale utilizzabile proveniente dalle demolizioni, dai tagli e dagli scavi di ogni specie, in quanto preventivamente riconosciuto idoneo dallo stesso Direttore dei lavori.

5. Esso viene ceduto all'Appaltatore nel quantitativo utilizzabile per i lavori da eseguire, salvo quanto sopra, senza alcun pagamento, essendosi già tenuto conto nei singoli prezzi di tale possibilità di impiego.

6. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 del D.M. 145 del 19 aprile 2000;

7. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, in apposita sede, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

8. Sono a carico dell'appaltatore, oltre quelle sopra elencate, le spese necessarie per l'esecuzione di prove o analisi ulteriori, o comunque previste dalla legge, finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti impiegati nell'ambito dell'appalto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49.

#### **Articolo 6**

#### **Norme per la misurazione e valutazione dei lavori**

1. L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e delle provviste o dovrà farsi rappresentare da persona a ciò delegata, in caso di rifiuto a presenziare si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 185 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.

3. Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla Direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

#### **Articolo 7**

#### **Contabilizzazione dei lavori a misura**

La contabilizzazione dei lavori "a misura" avviene applicando alle quantità effettivamente eseguite i prezzi unitari contrattuali così come risultanti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

#### **Articolo 8**

#### **Contabilizzazione dei lavori in economia**

1. Questa stazione appaltante ha la facoltà di fare eseguire direttamente dall'appaltatore "in economia" quelle prestazioni e provviste di materiali attinenti l'appalto che riuscirebbero di difficile e laboriosa valutazione, sia per mancanza di precise indicazioni in contratto che per la specialità dell'esecuzione o per qualsiasi altra eventualità.

2. La loro contabilizzazione è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per la quantità delle prestazioni e delle provviste eseguite dall'appaltatore.

## **Articolo 9**

### **Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. I beni il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla Direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto, prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo della fornitura a piè d'opera.
2. I beni inseriti in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore.

## **Articolo 10**

### **Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. L'Appaltatore è obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al Direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli di mezzi d'opera e le provviste somministrate per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.
2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili, o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei lavori; la documentazione fotografica, a colori e in formato riproducibile agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. Oltre gli oneri di cui sopra e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore e ricompresi nelle spese generali, gli oneri ed obblighi seguenti:
  - La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni come andatoie e passerelle, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
  - L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
  - L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
  - La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
  - L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dei lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
  - La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere consegnate.
  - La prevenzione delle malattie e degli Infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione dei lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione dei lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione dei lavori e del personale di assistenza.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo delle opere.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che la Stazione appaltante, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni la Stazione appaltante ed il suo personale.
- La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori.
- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
  - a) numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
  - b) genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
 Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione dei lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 10,00.
- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori.
- L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che la Stazione appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui

materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione dei lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto della Stazione appaltante o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od alle opere da altri compiute.
- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato ivi comprese eventuali coperture assicurative per responsabilità civile e infortuni sul lavoro.
- L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisoriale ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- L'elaborazione dei disegni "costruttivi" sia degli impianti che delle strutture e la fornitura dei disegni "as build" al termine dei lavori, relativi agli impianti, alle strutture ed agli architettonici.
- L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione dei lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
- La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti.
- La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte del responsabile del procedimento non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
- Le eventuali ulteriori indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione dei lavori o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere, compresi i locali interni dove si sono svolte le lavorazioni, entro la data dell'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti, nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, polveri, ecc., con particolare riferimento a vetri degli infissi, pavimenti, rivestimenti, sanitari, ecc. I locali interni dovranno essere idonei ad ospitare gli utenti della struttura senza ulteriori interventi di pulizia.
- Le spese per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione appaltante o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati quando tali somme non sono previste tra quelle a disposizione della Stazione appaltante.
- Le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore o i collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- La verifica, prima dell'inizio dei lavori, di tutte le anomalie, difetti, danni, rotture, ecc. eventualmente presenti nelle finiture della struttura, con particolare riferimento a pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, ecc. che dovranno rimanere in opera a lavori ultimati, da evidenziare con apposita relazione accompagnata da fotografie, che dovrà essere firmata dal D.L. per accettazione. Tutti i danni che verranno riscontrati al termine dei lavori saranno imputati all'impresa, qualora non compresi fra quelli elencati nella relazione suddetta.
- Gli oneri e gli apprestamenti, derivanti dalla contemporanea presenza in cantiere di altre imprese appaltatrici che operano negli edifici ed aree adiacenti, che saranno impartiti dal Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione e che dovranno essere previsti nella redazione del POS (Piano Operativo della Sicurezza).
- La richiesta agli enti erogatori dei sottoservizi presenti nell'area di lavorazione ed il loro tracciamento.

### **Articolo 11** **Programma esecutivo**

1. L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma redatto dalla Stazione appaltante, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

### **Articolo 12** **Difetti di costruzione**

1. La Direzione dei lavori può ordinare all'Appaltatore di demolire e rifare, a totale sua cura e spese, quelle opere che essa ha accertato essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti per qualità, misura, peso, oppure con una minor lavorazione o, in alternativa, può a sua scelta ridurre il prezzo contrattuale in misura della diminuita dimensione della lavorazione prevista in progetto.

2. Se l'Appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, la Direzione dei lavori può procedere direttamente alla demolizione ed al rifacimento delle opere riscontrate difettose, con rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dell'Appaltatore.

### **Articolo 13** **Danni per causa di forza maggiore**

1. Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali, ad esempio, eccezionali eventi atmosferici, incendio e atti di vandalismo) l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla Direzione dei lavori, in forma scritta, entro giorni 5 (cinque) dal manifestarsi dell'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento; la Direzione dei lavori redigerà un apposito verbale di constatazione dei danni al fine anche di accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele.

2. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

3. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interrimenti di cunette nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni, anche di eccezionale intensità, o geli; non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisoriale, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

4. I compensi dell'Appaltatore per tali danni verranno determinati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49; l'Appaltatore medesimo non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.

## **Articolo 14**

### **Termine per la consegna ed inizio dei lavori**

1. La consegna dei lavori deve avvenire entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data della stipulazione del contratto d'appalto. Dalla data del verbale di consegna decorrono giorni 15 (quindici) naturali, successivi e continui per iniziare i lavori affidati in appalto.
2. E' prevista l'eventuale consegna parziale dei lavori. In tal caso la data di consegna è a tutti gli effetti quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
3. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'impresa appaltatrice dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori dovuto a causa imputabile alla stazione appaltante, l'impresa medesima ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, effettivamente sostenute e documentate, non superiori alle seguenti percentuali calcolate sull'importo di aggiudicazione:
  - 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a € 258.000,00=;
  - 0,50 per cento per l'eccedenza fino all'importo di € 1.549.000,00=;
  - 0,20 per cento per la parte eccedente l'importo di € 1.549.000,00=.

## **Articolo 15**

### **Termine per l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere ultimati entro giorni **210 (duecentodieci)** giorni naturali e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori, compresi giorni pre-festivi e festivi ed il tempo necessario all'eventuale espletamento del collaudo in corso d'opera e/o del collaudo statico in corso d'opera.

## **Articolo 16**

### **Proroga al termine di ultimazione dei lavori**

1. L'Appaltatore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato all'articolo 16 - Termine d'ultimazione dei lavori, può richiederne la proroga al responsabile unico del procedimento.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro il termine previsto per l'ultimazione dei lavori.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa, a tutti gli effetti, dal responsabile unico del procedimento per iscritto, sentito il Direttore dei lavori, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della richiesta (fa fede la data del protocollo della stazione appaltante).
4. L'appaltatore, indipendentemente dall'esito della risposta, non può sospendere l'esecuzione dei lavori.
5. Si applica l'istituto del silenzio-assenso qualora la risposta del responsabile unico del procedimento non avvenga nei termini di cui al comma 3).

## **Articolo 17**

### **Termine per il rilascio del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico-amministrativo**

1. Il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 237, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive m.i., è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori questa stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel presente capitolato speciale d'appalto.

## **Articolo 18**

### **Ritardi nell'esecuzione dei lavori**

1. In caso di ritardo nella consegna e/o inizio e/o ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1), trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
  - b) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino delle opere non accettabili o danneggiate.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2), lettera b) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il contratto viene risolto d'ufficio.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Articolo 19** **Pagamento dell'anticipazione**

1. E' prevista la corresponsione all'Appaltatore di un'anticipazione pari al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale dei lavori da eseguire.
2. Detta anticipazione è corrisposta dopo il rilascio del verbale di consegna ed a seguito dell'effettiva cantierizzazione, comprovata da apposito verbale, previa costituzione di garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria d'importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso, stimabile in giorni 210. (novanta) dalla data del verbale di consegna sopra citato.
3. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente.
4. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, a seguito del parziale recupero della somma anticipata, in ragione del 30% (trentapercento) dell'importo della rata d'acconto.
5. Qualora le rate d'acconto non fossero sufficienti, la somma anticipata verrà completamente recuperata in sede di pagamento della rata a saldo.

### **Articolo 20** **Modalità di pagamento delle rate di acconto**

1. Lo stato d'avanzamento ed il certificato di pagamento sono emessi contestualmente nella stessa data di contabilizzazione dello stato d'avanzamento qualora l'importo dei lavori contabilizzati raggiunga l'ammontare di € 160.000,00 = euro e quantificano la rata in acconto.
2. Il deposito presso il tesoriere comunale del relativo mandato di pagamento avviene entro giorni 30 (trenta) dalla data di contabilizzazione dello stato d'avanzamento.
3. Detto deposito costituisce a tutti gli effetti la conclusione del procedimento di pagamento anche al fine di un'eventuale richiesta di interessi per ritardato pagamento.

### **Articolo 21** **Modalità di pagamento della rata a saldo**

1. Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sono emessi entro mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e quantificano l'importo della rata a saldo al netto delle deduzioni effettuate.
2. Il deposito presso il tesoriere comunale del relativo mandato di pagamento avviene entro giorni 30 (trenta) dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione.
3. Detto deposito costituisce a tutti gli effetti la conclusione del procedimento di pagamento anche al fine di un'eventuale richiesta di interessi per ritardato pagamento.

## **Articolo 22**

### **Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori, e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno a favore di questa stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente articolo 18 -Penalità in caso di ritardo, proporzionale all'importo della parte delle opere che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva, prima del rilascio del certificato di regolare esecuzione di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione dei lavori ai sensi del comma precedente.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte di questa stazione appaltante.
5. Durante il periodo di gratuita manutenzione l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato le opere eseguite ed effettuare a propria cura e spese, ed a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro. Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione dei lavori, trascuri la manutenzione, questa stazione appaltante ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla garanzia definitiva.

## **Articolo 23**

### **Adempimenti in materia di normativa sul lavoro e previdenza**

1. La DITTA ha l'obbligo di custodire in cantiere copia della seguente documentazione:
  - a) giornale di lavoro, nel quale devono essere annotate quotidianamente le maestranze nel cantiere;
  - b) comunicazione di assunzione e contratto di lavoro sottoscritto dal lavoratore, da conservarsi entrambi in un apposito fascicolo personale per ciascun lavoratore;
  - c) D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato su richiesta del COMUNE (ultimo in ordine di tempo);
  - d) adempimenti degli obblighi previsti dal D.LGS 9 aprile 2008, n. 81 e successive m.i.;
  - e) autorizzazioni di eventuali contratti di subappalto.
2. La documentazione di cui alle lettere da a), b), c), d) ed e), così come ogni altra documentazione prevista dalla normativa sul lavoro e previdenziale, deve essere esibita entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta del COMUNE o degli enti preposti alla vigilanza.
3. Qualora la DITTA opponga rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ne darà adeguata segnalazione al responsabile unico del procedimento.
4. Tali violazioni sono considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati d'avanzamento e dello stato finale dei lavori, nonché, in caso di mancata regolarizzazione, della risoluzione del contratto con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo il maggior danno.

## **Articolo 24**

### **Adempimenti in materia di normativa a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori**

1. La Stazione appaltante, tramite il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla vigente legislazione, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle

condizioni di sicurezza nel cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in subappalto o comunque sub-affidate.

2. L'Appaltatore, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere il POS (Piano Operativo per la Sicurezza), di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81, e successive m.i., e, se dovuto, il PSS (Piano Sostitutivo per la Sicurezza), di cui al n. 3 dell'allegato XIV del D.LGS. 81/2008, e successive m.i., al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che dovrà verificarne l'idoneità ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera b), del D.LGS. 81/2008 e successive m.i..

3. Il PSS (Piano Sostitutivo per la Sicurezza) verrà sostituito, qualora ne ricorrano le condizioni in corso d'opera, dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), di cui all'articolo 100 del D.LGS. 81/2008, e successive m.i., da redigersi a cura del COMUNE.

4. Le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare le lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro interessati o per il variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate immediatamente e trasmesse in copia, entro giorni 5 (cinque) lavorativi, alla stazione appaltante mediante il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

5. Nel caso di più imprese presenti nel cantiere, saranno effettuate riunioni indette dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche con i lavoratori, per informarle di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sostitutivo per la Sicurezza e nel Piano Operativo per la Sicurezza, per la fase lavorativa in esecuzione e per le eventuali variazioni significative intervenute.

6. Nella stesura di detti piani dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente presenti.

## **Articolo 25** **Divieto di recesso**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 marzo 2018, n. 49 non è ammesso il recesso della DITTA in casi diversi da quelli previsti dallo stesso articolo 5 comma 4.

## **Art. 26** **Contenzioso e riserve**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 Marzo 2018, n. 49 per la gestione delle eventuali contestazioni su aspetti di ordine tecnico e delle riserve, oltre a quanto previsto dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i., per la formulazione delle riserve sugli atti contabili si seguirà la presente disciplina:

a) Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

a.1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;

a.2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;

a.3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;

a.4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro in maniera esauriente le sue motivate deduzioni;

a.5. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro nel termine di cui al comma 1, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza splicarle nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;

a.6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva, limitatamente alle sole contestazioni riguardanti le misurazioni effettive, diventa operante quando in sede di

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

b) Forma e contenuto delle riserve

b.1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili;

b.2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate;

b.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute;

b.4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

c) Reclami dell'esecutore sul conto finale

c.1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro il termine assegnato dal RUP, comunque non superiore a trenta giorni;

c.2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario di cui rispettivamente agli articoli 208 e 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., eventualmente aggiornandone l'importo;

c.3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

### **Articolo 27 Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante.

### **Articolo 28 Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre, in sito ben visibile indicato dalla Direzione dei lavori, in numero adeguato all'estensione del cantiere, il cartello di cantiere con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recante, impresse a colori indelebili, le diciture ed i relativi dati di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici in data 1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo delle opere.

I Progettisti

(geom. Valeria Corradini, geom. Raffaella Carpena)

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Ing. Claudio Zanini)

<b>INDICE</b>	
<a href="#">Articolo 1</a> - Accettazione delle premesse	Pag. 2
<a href="#">Articolo 2</a> - Importo a base d'appalto e gruppi di lavorazioni omogenee	Pag. 2
<a href="#">Articolo 3</a> - Opere da realizzare	Pag. 3
<a href="#">Articolo 4</a> - Categorie delle opere a base d'appalto	Pag. 3
<a href="#">Articolo 5</a> - Qualità, provenienza e prove dei materiali	Pag. 3
<a href="#">Articolo 6</a> - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori	Pag. 4
<a href="#">Articolo 7</a> - Contabilizzazione dei lavori a misura	Pag. 4
<a href="#">Articolo 8</a> - Contabilizzazione dei lavori in economia	Pag. 4
<a href="#">Articolo 9</a> - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	Pag. 5
<a href="#">Articolo 10</a> - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	Pag. 5
<a href="#">Articolo 11</a> - Programma esecutivo	Pag. 8
<a href="#">Articolo 12</a> - Difetti di costruzione	Pag. 8
<a href="#">Articolo 13</a> - Danni per causa di forza maggiore	Pag. 8
<a href="#">Articolo 14</a> - Termine per la consegna ed inizio dei lavori	Pag. 9
<a href="#">Articolo 15</a> - Termine per l'ultimazione dei lavori	Pag. 9
<a href="#">Articolo 16</a> - Proroga al termine di ultimazione dei lavori	Pag. 9
<a href="#">Articolo 17</a> - Termine per il rilascio del certificato di regolare esecuzione o di collaudo tecnico-amministrativo	Pag. 9
<a href="#">Articolo 18</a> - Ritardi nell'esecuzione dei lavori	Pag. 9
<a href="#">Articolo 19</a> - Pagamento dell'anticipazione	Pag. 10
<a href="#">Articolo 20</a> - Modalità di pagamento delle rate di acconto	Pag. 10
<a href="#">Articolo 21</a> - Modalità di pagamento della rata a saldo	Pag. 10
<a href="#">Articolo 22</a> - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	Pag. 11
<a href="#">Articolo 23</a> - Adempimenti in materia di normativa sul lavoro e previdenza	Pag. 11
<a href="#">Articolo 24</a> - Adempimenti in materia di normativa a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori	Pag. 11
<a href="#">Articolo 25</a> - Divieto di recesso (verificare se presente nel testo del capitolato, altrimenti eliminarlo; nel caso della sua eliminazione modificare la numerazione degli articoli successivi)	Pag. 12
<a href="#">Articolo 26</a> - Contenzioso e riserve	Pag. 12
<a href="#">Articolo 27</a> - Custodia del cantiere	Pag. 13
<a href="#">Articolo 28</a> - Cartello di cantiere	Pag. 13